

## Relazione illustrativa

### **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante modificazioni al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 per la riscossione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali One Stop Shop-OSS e Import One Stop Shop-IOSS**

Il presente decreto apporta modificazioni al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015, al fine di disciplinare la riscossione e la ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali OSS e IOSS, come previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021.

In particolare, il decreto legislativo n. 83 del 2021 ha attuato la delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995 che modificano la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi, le vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (articolo 1, comma 1, e allegato A, n. 12, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018).

Per evitare che i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi debbano essere identificati ai fini dell'IVA in ogni Stato membro in cui l'imposta su tali servizi è dovuta, è stato esteso a tali soggetti il regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop), che diventa OSS (One Stop Shop). Detti soggetti possono, quindi, identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l'IVA in detto Stato membro di identificazione; il regime speciale OSS è stato esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a talune cessioni nazionali di beni (vendite domestiche di beni facilitate da piattaforme ove il venditore sottostante sia un soggetto extra-UE) e un regime speciale analogo, il regime IOSS (Import One Stop Shop), è stato istituito per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

Le nuove regole avrebbero dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2021; tuttavia, in risposta alla pandemia di COVID-19, la relativa applicazione è stata rinviata al 1° luglio 2021.

Il regolamento (UE) n. 904/2010, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2454, del 5 dicembre 2017, che fa parte del pacchetto e-commerce, prevede, all'articolo 47-septies, che lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo versato dal soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali OSS e IOSS, o dall'intermediario di tale

soggetto, sia trasferito al conto bancario, denominato in euro, indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento; la norma prevede, altresì, che, se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali, o il suo intermediario, non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi.

Il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, con l'articolo 1, comma 1, lettere r) e s), ha apportato modifiche agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del decreto IVA, per estendere il regime MOSS, che diventerà OSS (non-Union scheme e Union scheme), e, con l'articolo 1, comma 1, lettera t), ha inserito, nel decreto IVA, l'articolo 74-sexies.1 relativo al nuovo regime IOSS.

La lettera v) del medesimo articolo 1, comma 1, ha apportato correttivi di coordinamento all'articolo 74-octies del decreto IVA, che reca disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta secondo modalità da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In attuazione del previgente articolo 74-octies, è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015), che ha definito le modalità di riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti al regime opzionale MOSS, in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 904/2010.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 si compone di 5 articoli:

1. l'articolo 1 (Modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali) prevede che il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al MOSS sia effettuato senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione:
  - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate;
  - mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate;
2. l'articolo 2 (Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati membri di consumo) prevede che l'IVA riscossa secondo le predette modalità venga ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento; nel caso in cui il versamento sia inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo;
3. l'articolo 3 (Eccedenze di versamento emergenti in fase di ripartizione) stabilisce che, nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza sarà rimborsata entro trenta giorni sul

conto indicato dal soggetto passivo; qualora non sia possibile abbinare il versamento alla dichiarazione, in base al numero di riferimento unico, il soggetto passivo riceverà il rimborso dell'intero importo versato. Il rimborso verrà accreditato sul conto indicato dal soggetto passivo, entro trenta giorni. Sulle somme rimborsate maturano interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione e la misura degli interessi è quella prevista dall'articolo 38-bis3, comma 4, del D.P.R. 633/1972;

4. l'articolo 4 (Modalità di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la nuova contabilità speciale) prevede che le somme affluite sulla contabilità, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta riscossa e l'effettuazione dei rimborsi senza soluzione di continuità;
5. l'articolo 5 (Entrata in vigore) disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni.

Il presente decreto modifica il decreto del 20 aprile 2015 per estendere le disposizioni sopra riportate alla riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali OSS e IOSS, in conformità al nuovo articolo 47-septies del regolamento (UE) n. 904/2010, che si pone in continuità con le regole di cui all'articolo 46 del regolamento medesimo.

In particolare, l'articolo 1 del presente decreto introduce correttivi di coordinamento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 con riferimento al titolo del decreto stesso, all'articolo 1 e all'articolo 2.

L'articolo 2 del decreto disciplina l'entrata in vigore dello stesso.